



PENISOLA VERDE
AGRITURISMI AIC

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PENISOLA VERDE

[approvato dall'Assemblea Generale del 17 luglio 2024]

INDICE TITOLI STATUTARI

| | |
|---|----|
| TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA..... | 5 |
| TITOLO II - SCOPO E ATTIVITÀ..... | 5 |
| TITOLO III - ASSOCIATI..... | 8 |
| TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE..... | 10 |
| TITOLO V – ORGANIZZAZIONE..... | 17 |
| TITOLO VI - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE..... | 18 |
| TITOLO VII - BILANCIO..... | 20 |
| TITOLO VIII - MODIFICHE ALLO STATUTO..... | 21 |
| TITOLO IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE..... | 21 |
| TITOLO X – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI..... | 22 |

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

(Nome dell'associazione)

Per iniziativa dell'Associazione Italiana Coltivatori (AIC) è costituita l'Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio denominata «Penisola Verde».

Simbolo dell'Associazione e contrassegno delle sue attività è il logo allegato (all. 1) che verrà utilizzato in ogni comunicazione o qualsivoglia segno distintivo rivolto al pubblico.

Articolo 2

(Sede e durata)

Penisola Verde ha sede legale a Roma e ha durata illimitata.

TITOLO II - SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 3

(Finalità dell'associazione)

Penisola Verde si propone di promuovere, sostenere e diffondere – in un quadro di rinnovati adeguati rapporti tra ambiente, agricoltura, turismo e cultura - le attività agrituristiche o turistico-rurali svolte da imprese agricole, assistendone l'organizzazione e tutelandone gli interessi.

Per attività agrituristiche si intendono, ai sensi della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) e successive modifiche e integrazioni, le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Al suddetto fine, Penisola Verde sostiene anche lo sviluppo socio-

economico delle zone rurali attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed artigianali, nonché dei beni culturali ed ambientali.

L'Associazione Penisola Verde - che non ha scopo di lucro e la cui azione è sinergica con quella dell'Associazione Italiana Coltivatori (AIC) - svolge la propria attività sull'intero territorio nazionale e, ove occorra, in campo europeo e mondiale.

Articolo 4 **(Attività principali)**

All'Associazione compete l'istituzione e la gestione del Registro Nazionale degli operatori agrituristici Penisola Verde – AIC.

L'Associazione esercita, nel rispetto delle disposizioni di settore comunitarie, nazionali e regionali e delle direttive emanate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dal Ministero del Turismo e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un'attività di promozione per lo sviluppo sostenibile di autonome forme organizzative del potenziale turistico delle campagne che assicurino agli imprenditori agricoli e ai coltivatori singoli e associati un reddito complementare a quello derivante dall'attività agricola, instaurando un modello alternativo di vita nelle zone rurali.

In particolare l'Associazione si propone di:

1. assistere sotto il profilo giuridico, organizzativo e promozionale le imprese agricole nella preparazione, nell'attuazione e nell'esercizio delle attività agrituristiche - svolte ai sensi della specifica legislazione statale e regionale - e delle attività turistico-rurali finalizzate alla valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale del territorio;
2. favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e montane;
3. collaborare con le imprenditrici e gli imprenditori agricoli nella organizzazione e realizzazione di attività agricole, ambientali, artigianali e culturali connesse all'esercizio delle attività

- agrituristiche;
4. divulgare tra agricoltori e potenziali ospiti provenienti da centri urbani la conoscenza dei comuni vantaggi pratici e culturali che derivano da modalità nuove di concepire il trascorrere delle vacanze, utilizzando la multiforme potenzialità turistico-culturale delle campagne;
 5. favorire azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio agroalimentare del territorio, comprensivo delle tradizioni enogastronomiche, culturali e paesaggistiche;
 6. proporre interventi presso le diverse sedi istituzionali al fine di promuovere leggi, programmi e iniziative a sostegno dello sviluppo agriturismo e, in generale, turistico-rurale;
 7. facilitare l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati utili per la realizzazione degli scopi sociali;
 8. svolgere attività di divulgazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale nel quadro dei propri fini istituzionali;
 9. promuovere la valorizzazione del potenziale turistico dell'ambiente agricolo e, in particolare, del paesaggio naturale, dei prodotti agroalimentari tipici e delle tradizioni contadine attraverso studi, campagne di stampa, convegni, manifestazioni e attività promozionali;
 10. promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità tipici del territorio in punti vendita realizzati in ottemperanza agli scopi sociali;
 11. contribuire alla corretta pianificazione e fruizione armonica del territorio, alla costituzione e alla tutela di aree naturalistiche protette, parchi e riserve naturali, al ripopolamento faunistico in oasi protette, nonché promuovere iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente da ogni forma di inquinamento degli elementi naturali;
 12. promuovere agriturismo, fattorie didattiche e strutture dedicate ai servizi complementari di carattere terapeutico con animali d'affezione;
 13. recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

14. costituire associazioni, consorzi e società di qualsiasi natura finalizzati ad un più efficace perseguimento dei fini istituzionali, oppure aderire ad enti e organismi con finalità similari;
15. sensibilizzare l'opinione pubblica a una maggiore attenzione verso i valori culturali della ruralità, incentivando l'orientamento turistico verso le campagne;
16. assumere iniziative a sostegno del turismo sociale e giovanile, per una corretta fruizione dell'ambiente attraverso l'esercizio di attività di tempo libero ecocompatibili e l'educazione alimentare dei turisti;
17. organizzare e gestire attività turistiche destagionalizzate di interesse sociale, culturale o religioso riconducibili al turismo delle radici degli Italiani nel Mondo, con il fine di ricostruire, valorizzandolo, un legame con le terre di origine;
18. sviluppare e coordinare la rete degli agriturismi nel territorio e, in tale ambito, valutare ed elaborare progetti utili all'allargamento della disponibilità recettizia degli stessi, anche mediante il ricorso ad alberghi diffusi e B&B associati;
19. collaborare anche con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Penisola Verde, a progetti per l'interazione turistico-ambientale tra comunità rurali, montane e marine.

TITOLO III - ASSOCIATI

Articolo 5 (Categorie di associati)

Possono far parte dell'Associazione Penisola Verde:

1. gli imprenditori impegnati in attività agrituristiche e ambientali;
2. gli imprenditori singoli o associati che esercitano nella propria azienda attività di ricezione, ospitalità e quindi di rapporto diretto con i cittadini-consumatori ai sensi della legislazione vigente, attività di agricoltura biologica ed ecocompatibile e qualsiasi altra attività tesa a proteggere e valorizzare l'ambiente naturale e rurale;
3. tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che siano interessate alla

realizzazione degli scopi associativi.

Articolo 6

(Modalità di ammissione, diritti e doveri degli associati)

La domanda di ammissione a Penisola Verde va presentata al Comitato Direttivo dell'associazione, anche per il tramite delle strutture periferiche, che delibera su di essa. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 10/dieci giorni dalla notifica possono essere presentate controdeduzioni al Presidente Nazionale, che può disporre un supplemento di istruttoria.

Le persone giuridiche, le associazioni e le altre organizzazioni di persone e di beni, riconosciute o no, devono allegare alla domanda la copia del proprio statuto e la delibera di adesione a Penisola Verde rilasciata dall'organo competente.

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- a) corrispondere i contributi associativi, stabiliti dal Comitato Direttivo;
- b) osservare il presente statuto, le disposizioni e le delibere degli organi sociali;
- c) contribuire con l'azione e la parola allo sviluppo e al rafforzamento dell'Associazione.

Articolo 7

(Perdita della qualifica di associato)

Il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato per ripetute violazioni degli obblighi sanciti all'articolo 6 o per aver fomentato, in seno all'Associazione, discordie o dissidi o per aver danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione stessa e i suoi organi rappresentanti. Contro tale esclusione, entro 10/dieci giorni dalla notifica, può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri.

Gli associati possono in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di pagare i contributi per l'anno in corso.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto associativo, gli associati receduti o esclusi e gli eredi dell'associato non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né pretendere il rimborso dei contributi versati.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

(Organi sociali)

Gli organi sociali dell'Associazione Penisola Verde sono i seguenti:

1. Assemblea Generale
2. Presidente Nazionale
3. Comitato Direttivo
4. Revisore Unico
5. Collegio dei Probiviri

Articolo 9

(Assemblea Generale: convocazione e svolgimento)

L'Assemblea Generale, di seguito anche Assemblea, si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, per iniziativa del Presidente Nazionale o a richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione è inviata dal Presidente stesso mediante posta certificata o lettera raccomandata almeno sette giorni prima della riunione con avviso contenente: l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione fissata almeno 24/ventiquattro ore dopo la prima, nonché delle materie da trattare.

In caso di particolare comprovata urgenza, la convocazione è fatta con preavviso di tre giorni.

Le riunioni dell'Assemblea Generale possono tenersi anche con idonee modalità di collegamento a distanza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video.

A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il Segretario;
- b) il Presidente e il Segretario siano presenti nello stesso luogo;
- c) il Presidente sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) sia rispettato il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;
- e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi da verbalizzare;
- f) gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale.

Partecipano all'Assemblea Generale tutti gli associati aderenti direttamente o come membri di società cooperativa e altra forma associativa, che siano in regola col versamento del contributo associativo di adesione.

Ogni associato ha diritto ad un voto. È consentita la delega in caso di comprovato impedimento, ma il delegato non può assumere incarichi e responsabilità in seno agli organi sociali dell'Associazione.

Gli associati diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in Assemblea da una unità su base capitaria e da unità aggiuntive per ogni 100 (cento) associati e frazioni superiori a 50 (cinquanta).

Il conferimento della delega è attestato dal legale rappresentante della organizzazione delegante, mediante dichiarazione scritta con l'indicazione dell'organo che ha assunto la delibera e della data della stessa.

Articolo 10 **(Competenze dell'Assemblea)**

Compete all'Assemblea Generale:

- a) determinare il numero dei consiglieri di amministrazione e nominare i 2/5 dei membri del Comitato Direttivo;
- b) nominare il Revisore Unico e il Collegio dei Probiviri;
- c) determinare gli eventuali rimborsi per consiglieri e sindaci;
- d) approvare i regolamenti interni, eventualmente predisposti dal Comitato Direttivo;
- e) approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi predisposti dal Comitato Direttivo;
- f) deliberare sulle modifiche del presente statuto predisposte dal Comitato Direttivo;
- g) deliberare, con le modalità previste nel successivo articolo 11, sullo scioglimento della Associazione e sulla nomina, numero, poteri e compensi dei liquidatori, previo parere vincolante della Giunta Esecutiva AIC;
- h) deliberare su qualunque altro argomento sia demandato alla sua esclusiva competenza dal presente statuto o sia sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo.

Articolo 11

(Modalità di voto e quorum)

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 degli associati e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno il 51% degli associati.

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesto all'assemblea, appositamente riunita in modalità straordinaria, il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati aventi diritto al voto, così come previsti in prima convocazione.

Le votazioni sono espresse per alzata di mano, salvo che di volta in volta l'Assemblea non decida un diverso sistema di votazione.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti gli associati, anche per quelli non intervenuti, dissidenti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

Articolo 12

(Presidente Nazionale: competenze)

Il Presidente Nazionale, di seguito anche Presidente, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In particolare, il Presidente:

1. convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Comitato Direttivo;
2. gestisce ordinariamente il patrimonio e i fondi comuni dell'Associazione;
3. nomina gli organi delle sedi regionali, ove costituite;
4. dispone la costituzione di sedi zionali autonome dell'Associazione, ove ricorrano esigenze territoriali particolari;
5. dispone eventualmente un supplemento di istruttoria in caso di ricorso dell'aspirante socio avverso il rigetto della domanda da parte del Comitato Direttivo;
6. nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive avanti a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giudizio.

Con l'autorizzazione del Comitato Direttivo può delegare i propri poteri ad altri Consiglieri dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, anch'egli scelto nel proprio seno dal Comitato Direttivo.

Articolo 13

(Modalità di nomina e durata in carica)

Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo nel proprio seno tra i membri nominati dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione Italiana

Coltivatori.

Il suo mandato ha la durata di quattro anni, al termine dei quali lo stesso Presidente può essere riconfermato.

Articolo 14

(Comitato Direttivo: composizione e durata)

Il Comitato Direttivo è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri, i quali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il numero dei consiglieri è determinato ogni volta al momento del rinnovo delle cariche dall'Assemblea Generale, comunque i 3/5 degli stessi devono essere nominati dalla Giunta Esecutiva della Associazione Italiana Coltivatori.

Articolo 15

(Competenze e funzionamento)

Spettano al Comitato Direttivo i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quanto dalla legge o dal presente statuto è riservato tassativamente ed espressamente alla competenza dell'Assemblea Generale.

In particolare esso:

- nomina al suo interno, tra i membri scelti dalla Giunta Esecutiva AIC, il Presidente Nazionale e il Vicepresidente;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Associazione per l'approvazione dell'Assemblea Generale;
- delibera la costituzione di sedi periferiche dell'Associazione;
- predispone le modifiche allo statuto sociale per l'approvazione dell'Assemblea Generale;
- in caso di urgenza, adotta le modifiche allo statuto richieste da nuove leggi e regolamenti comunitari e nazionali o necessarie alla piena operatività dell'Associazione;

- decide su iniziative e programmi proposti dai Comitati delle sedi provinciali, anche per il tramite delle sedi regionali di riferimento;
- decide sulla domanda di ammissione a Penisola Verde di nuovi associati;
- redige regolamenti interni per l'approvazione dell'Assemblea Generale;
- detta le disposizioni alle sedi periferiche per il tesseramento annuale;
- autorizza il Presidente a demandare alcuni suoi poteri ad altro consigliere di amministrazione.

Il Comitato Direttivo può affidare a tempo determinato e rinnovabile a uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, incarichi particolari stabilendone i poteri e gli eventuali compensi e/o rimborsi. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o il Revisore Unico.

La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata inviata almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti da trattare e del giorno, ora e luogo della riunione.

In caso di urgenza il Comitato Direttivo può essere convocato con lo stesso mezzo da inviare e/o spedire almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono comunque valide anche se non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, quando siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Ove nel corso del mandato uno o più consiglieri, fino al massimo della metà, vengano a mancare senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, il Comitato Direttivo stesso provvede alla revoca dell'incarico e avvia con gli organi competenti l'iter per la sostituzione dei membri revocati nel rispetto della proporzione prevista al secondo comma dell'articolo 14.

I nuovi membri restano in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo.

Articolo 16

(Revisore Unico: nomina e durata)

Il Revisore Unico è di nomina assembleare.

Può essere associato o non, dura in carica quattro anni e il suo mandato può essere riconfermato.

Articolo 17

(Compiti)

Spetta al Revisore Unico:

- a) controllare l'amministrazione dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa, secondo le disposizioni di legge;
- b) esaminare i bilanci preventivi e i consuntivi annuali predisposti dal Comitato Direttivo e presentare su di essi le proprie osservazioni all'Assemblea Generale;
- c) vigilare sull'osservanza del presente statuto e della legge;
- d) esercitare le ulteriori funzioni allo stesso attribuite dalla legge.

Articolo 18

(Collegio dei Probiviri: composizione e durata)

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nel loro incarico.

I Probiviri scelgono il Presidente del Collegio nel proprio seno.

Articolo 19

(Competenze)

Tutte le eventuali controversie riguardanti lo statuto e i rapporti associativi tra i soci o tra questi e l'Associazione, compresi i suoi Organi, sono sottoposte alla competenza dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Essi giudicano in unica istanza *ex aequo et bono* senza formalità di procedura.

Il loro lodo, trasmesso entro dieci giorni dall'adozione al Comitato Direttivo e all'associato destinatario di un provvedimento statutario che abbia presentato ricorso, è inappellabile.

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE

Articolo 20

(Organizzazione periferica)

PENISOLA VERDE si articola in sedi regionali e provinciali.

Tutte le sedi possono essere costituite, previa deliberazione del Comitato Direttivo, con atto notarile o scrittura privata registrata; esse sono dotate di autonomia organizzativa e amministrativa e hanno la finalità di promuovere e sviluppare territorialmente l'Associazione.

Le Sedi periferiche adottano le disposizioni del presente statuto per quanto compatibili in base alla loro consistenza numerica.

in ogni caso le sedi provinciali devono avere almeno un organo direttivo, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, che risponde del suo operato politico/organizzativo alla struttura nazionale.

Tutti gli incarichi previsti per il funzionamento delle sedi provinciali sono elettivi, fatte salve le nomine temporanee che sono effettuate dal Presidente Nazionale per consentire l'avvio della missione e che hanno validità ed efficacia fino alla celebrazione dell'Assemblea locale dei soci imprenditori agricoli a qualsiasi titolo, tecnici, esperti agricoli operanti nell'agriturismo o che intendono comunque contribuire al perseguimento

degli scopi statutari nel territorio di competenza.

I Comitati delle sedi provinciali non hanno compiti deliberanti, se non quelli necessari alla propria operatività; essi coordinano l'attività dell'Associazione del territorio interessato e propongono al Comitato Direttivo iniziative e programmi utili al raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Presidenti delle sedi periferiche sono responsabili di impegni e obbligazioni assunti sia nei confronti di terzi che degli organi istituzionali e rispondono con il fondo della propria struttura o, in caso di incapacienza, personalmente.

È fatto obbligo alle sedi provinciali di adoperarsi per il tesseramento nazionale annuale, secondo il deliberato del Comitato Direttivo.

Le sedi regionali, ove costituite e i cui vertici sono nominati dal Presidente nazionale, mantengono la propria organicità rispetto alle altre strutture, compresa quella Nazionale, e hanno funzione consultiva, di controllo e di supervisione dell'operatività delle sedi provinciali sotto il loro territorio.

In caso di comportamenti delle sedi periferiche contrari al presente statuto, di attività o condotte tali da essere lesive dell'immagine o dei diritti di PENISOLA VERDE o in presenza di irregolarità organizzative e/o amministrative, il Presidente Nazionale può disporre, previo parere del Comitato Direttivo, il rinvio al Collegio dei Probiviri per gli adempimenti di competenza o il commissariamento della struttura con il relativo scioglimento degli organi amministrativi.

TITOLO VI - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 21

(Patrimonio e fondi comuni)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o altro titolo,

- vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

Ogni anno deve essere redatto e conservato in apposito libro un regolare inventario del patrimonio sociale. I fondi comuni dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- d) dalle eventuali eccedenze attive della gestione annuale;
- e) dalle quote dei contributi di assistenza contrattuale di pertinenza dell'Associazione;
- f) da ogni altra entrata di qualsiasi natura.

La gestione ordinaria del patrimonio e dei fondi comuni spetta al Presidente, che può conferire delega ad un Consigliere di Amministrazione.

Le eventuali disponibilità finanziarie eccedenti quanto occorrente per il buon funzionamento dell'Associazione possono essere investite, secondo il prudente apprezzamento dei competenti organi statutari, in vista del potenziamento dell'attività associativa e a titolo di riserva, così come possono essere devolute per scopi non in contrasto con gli interessi generali della categoria.

In nessun caso può essere consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo quanto eventualmente disposto in proposito dalla legge.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione, per mezzo degli organi statutari competenti, può compiere ogni atto od operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ravvisata opportuna o necessaria da parte degli organi medesimi, ivi compresi l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'accensione di mutui e la concessione di ipoteche, nonché le operazioni di locazione finanziaria (leasing).

Articolo 22

(Entrate dell'associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- d) da contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

TITOLO VII - BILANCIO

Articolo 23

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale: si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e accompagnato dal rendiconto annuale che illustra l'andamento e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. È redatto in conformità alla modulistica prevista dalla legge e secondo i principi contabili applicabili.

L'Associazione fornisce adeguata informazione sulla situazione economica e sui risultati dell'attività svolta.

Articolo 24

(Redazione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo)

Entro il 30 aprile è redatto e approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; entro il 30 novembre è redatto e approvato il bilancio

preventivo dell'esercizio finanziario seguente.

TITOLO VIII - MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 25

(Modalità di proposta e approvazione delle modifiche statutarie)

Le modifiche al presente statuto sono predisposte dal Comitato Direttivo dell'Associazione e approvate dall'Assemblea Generale.

In caso di urgenza, o qualora le istituzioni di riferimento lo richiedano, il Comitato Direttivo è delegato ad apportare le modifiche utili all'operatività dell'Associazione con la presenza di almeno la metà dei componenti e con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei presenti, salvo ratifica alla prima Assemblea Generale utile.

L'eventuale non approvazione delle norme introdotte dal Comitato Direttivo non hanno effetto retroattivo.

TITOLO IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26

(Condizioni per lo scioglimento)

L'Associazione si scioglie, secondo le disposizioni di cui agli articoli 10-11, per deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con la maggioranza ivi richiesta e previo parere vincolante della Giunta Esecutiva AIC, ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.

In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori degli associati, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso.

Articolo 27

(Destinazione del patrimonio residuo)

I liquidatori al termine delle operazioni di liquidazione, sentita la Giunta Esecutiva dell'Associazione Italiana Coltivatori, provvedono alla devoluzione della consistenza residuale del patrimonio dell'Associazione stessa ad altre associazioni aventi analoghe finalità, per scopi non in contrasto con le finalità in vista delle quali Penisola Verde è costituita, o comunque per scopi di generale utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

(Norme transitorie)

Il presente statuto entra in vigore il giorno dell'approvazione.

Gli organi statutari attualmente in carica sono confermati fino all'indizione della prossima Assemblea Generale, fatte salve eventuali dimissioni e/o motivate sostituzioni.

Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione può essere demandato a un regolamento redatto a cura del Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale.

Articolo 29

(Rinvio alla normativa vigente per quanto non previsto dallo statuto)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di associazioni non riconosciute.

Allegato 1:



PENISOLA VERDE
AGRITURISMI AIC